



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN AREA PUBBLICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2022

## TITOLO      Sommario

<b>CAPO (1)</b>	<b><u>DISPOSIZIONI GENERALI .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
ART. 1.	PREMESSA.....	4
ART. 2.	FINALITA' .....	4
ART. 3.	CRITERI GENERALI .....	5
ART. 4.	DEFINIZIONI.....	5
ART. 5.	TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	7
<b>CAPO (2)</b>	<b><u>ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ .....</u></b>	<b><u>8</u></b>
ART. 6.	VENDITA DI PARTICOLARI MERCI.....	8
ART. 7.	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO .....	9
ART. 8.	LA SEGNALAZIONE CERTIFICATIVA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE.....	9
ART. 9.	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE .....	10
ART. 10.	CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE .....	10
ART. 11.	OPERAZIONI DI SPUNTA.....	11
ART. 12.	ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	13
<b>CAPO (3)</b>	<b><u>DURATA DELLE CONCESSIONI .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
ART. 13.	SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE .....	13
ART. 14.	RINNOVO DELLE CONCESSIONI.....	13
ART. 15.	DURATA DELLE CONCESSIONI .....	14
<b>CAPO (4)</b>	<b><u>AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO .....</u></b>	<b><u>14</u></b>
ART. 16.	BANDO DI MIGLIORIA .....	14
ART. 17.	SCAMBIO DEL POSTEGGIO .....	15
ART. 18.	BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE .....	15
ART. 19.	FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	16
ART. 20.	PRODUTTORI AGRICOLI.....	16
ART. 21.	AFFIDAMENTO A PRIVATI .....	17
ART. 22.	MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO.....	18
ART. 23.	SUBINGRESSO .....	18

ART. 24.	CESSAZIONE .....	19
<b>CAPO (5)</b>	<b>I LUOGHI DEL COMMERCIO .....</b>	<b>20</b>
ART. 25.	LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO .....	20
ART. 26.	UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO .....	20
ART. 27.	UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI .....	20
ART. 28.	UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI “CAMION NEGOZIO” .....	21
ART. 29.	LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI. ....	22
ART. 30.	I MERCATI.....	23
ART. 31.	LE FIERE .....	23
ART. 32.	LE FIERE PROMOZIONALI .....	24
ART. 33.	LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO .....	25
ART. 34.	OPERATORI NON PROFESSIONALI .....	26
ART. 35.	REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O “SCIA” .....	27
ART. 36.	SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ .....	27
ART. 37.	SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO.....	28
ART. 38.	ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE .....	28
ART. 39.	SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ART. 40.	ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	29
ART. 41.	NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE .....	30

## CAPO (1) DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato sulla base della delega conferita ai comuni dall'articolo 36 comma 2 della legge regionale della Liguria 2 Gennaio 2007 n° 1 "Testo Unico in materia di commercio" e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge regionale.
2. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 36 comma 1 della legge regionale della Liguria n° 1/2007, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento e può essere approvato e modificato anche separatamente rispetto al regolamento.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il regolamento e il piano possono essere aggiornati anche separatamente in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo.

### Art. 2. FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 1/2007, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita; persegue inoltre le seguenti finalità:
  - a) *l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;*
  - b) *lo svolgimento dell'attività commerciale;*
  - c) *La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;*
  - d) *La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;*
  - e) *La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;*
  - f) *Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;*
  - g) *La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;*
  - h) *L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;*

- i) *L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.*

### **Art. 3. CRITERI GENERALI**

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:
  - a) *favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;*
  - b) *assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;*
  - c) *salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale.*
  - d) *disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;*
  - e) *sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.*

### **Art. 4. DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) *per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;*
  - b) *per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;*
  - c) *per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;*
  - d) *per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;*
  - e) *per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;*
  - f) *per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*

- g) *per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;*
- h) *per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;*
- i) *per organizzatore, il soggetto pubblico o privato che progetta, organizza, realizza e promuove le manifestazioni commerciali su area pubblica;*
- j) *Per spunta, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;*
- k) *Per spuntista, l'operatore in possesso di un titolo che abilita all'esercizio dell'attività nella Regione Liguria e che con tale titolo, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;*
- l) *Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato alle operazioni di spunta prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;*
- m) *Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato alle operazioni di spunta prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.*
- n) *Per miglioria, la procedura che può precedere l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;*
- o) *Per scambio del posteggio, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;*
- p) *Per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati;*
- q) *Per manifestazioni storiche, quelle volte alla promozione del territorio e dell'economia Ligure che si svolgono almeno da 5 anni nel medesimo Comune;*
- r) *Per modico valore l'importo massimo di 200 €;*
- s) *Per hobbista la persona fisica che su area pubblica espone per la vendita in modo occasionale e non professionale oggetti di modico valore da loro stessi realizzati, con esclusione dei prodotti alimentari e dell'abbigliamento;*
- t) *Per opere del proprio ingegno quelle a carattere artistico o creativo aventi modico valore comprese le pubblicazioni anche se realizzate su supporto informatico poste in vendita in forma occasionale e non professionale da parte di persone fisiche;*
- u) *Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto formale rilasciato dal Comune nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata;*

- v) *Per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, la SCIA (segnalazione certificativa di inizio di attività) o l'autorizzazione di tipo b) rilasciata dai comuni delle altre regioni, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;*
- w) *Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per altra tipologia specifica di soggetti;*
- x) *Per produttore agricolo, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228 che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;*
- y) *Per Carta di esercizio il documento identificativo dell'operatore contenente i dati dell'impresa e della iscrizione alla C.C.I.A.A, all'INPS e gli estremi dei titoli abilitativi in suo possesso;*
- z) *Per attestazione annuale il un documento rilasciato dal Comune ovvero dalla C.C.I.A.A. della Liguria, da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni;*
- aa) *Per settore merceologico, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE;*
- bb) *Per operatore su area pubblica, l'impresa individuale o società di persone o capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea.*

## **Art. 5. TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento definite posteggi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera e) del presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.
3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi altro comune nel quale si sia inteso avviare in concreto l'attività.
4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:
  - a) *posteggi isolati o fuori mercato*
  - b) *mercati*
  - c) *fiere*
  - d) *fiere promozionali*
  - e) *manifestazioni commerciali a carattere straordinario*

5. L'autorizzazione, la SCIA, la carta di esercizio e l'attestazione annuale devono essere esibite in originale ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.
6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti pur in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del DL 4 Luglio 2006 n° 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006 n° 248.
7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio sia per l'una che per l'altra specialità; l'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione di cui all'articolo 7 o sulla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 8, del presente regolamento.
8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

## **CAPO (2) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **Art. 6. VENDITA DI PARTICOLARI MERCI**

1. Le merci usate che vengono esposte per la vendita da parte degli operatori devono essere separate nettamente da quelle non usate; l'operatore dovrà indicare chiaramente e in maniera ben visibile che le merci usate sono usate, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773.
3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.



5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nel DPR 376 del 14 Luglio 1995 e della LR 11 Luglio 2014 n° 17.

## **Art. 7. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO**

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o capitale, che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione al settore merceologico di interesse, alimentare o non alimentare, sempre che sia dimostrato - nel caso di settore alimentare - anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società, ovvero della persona da loro preposta all'esercizio.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nella parte seconda del presente regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal piano ai sensi dell'articolo 1 comma 2.
6. E' fatto divieto all' esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.
7. L'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante nei giorni diversi rispetto a quello relativo alla concessione di posteggio, in tutto il territorio ligure, la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.

## **Art. 8. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATIVA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificativa di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90 presentata al comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società o ad uno dei comuni Italiani nei quali si è inteso in concreto avviare l'attività; in alternativa si potrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione per la forma itinerante.

2. La SCIA o l'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante e la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
3. La segnalazione è presentata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da lui preposta all'esercizio dell'attività.

### **Art. 9. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE**

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 28 commi 4 e 5 della legge regionale.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta dal titolare ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Qualora nello svolgimento del mercato la sostituzione del titolare abbia una durata superiore a 4 edizioni consecutive il sostituto dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010 mediante attestazione nella certificazione di cui al comma precedente.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.
6. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

### **Art. 10. CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, isolato, nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione

commerciale a carattere straordinario è sottoposto al possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale prevista dall'articolo 36 bis della legge regionale 1/2007.

2. Tale documentazione deve essere posseduta anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere posseduta anche da soggetti abilitati in regioni diverse dalla Liguria che intendano esercitare in questo territorio; i soggetti comunitari devono possedere ed esibire documentazione analoga rilasciata nel paese di provenienza.
4. Gli operatori in forma itinerante devono esibire in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza la certificazione prevista dal comma 1.
5. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute nell'articolo 36 bis della legge regionale 1/2007 ovvero esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta la documentazione in originale prevista dal precedente comma 1.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane.

## **Art. 11. OPERAZIONI DI SPUNTA**

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
2. All'ora stabilita con gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica nella Regione Liguria e assegnano il posteggio sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dal maggior numero di presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria; in caso di parità sarà data la precedenza a coloro che vantino la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica anche se maturata in periodi discontinui.
3. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire, in originale, l'autorizzazione o la SCIA, la documentazione indicata dal precedente articolo 10 comma 1 e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.

4. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione.
5. L'addetto del comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo se istituito e soggetto diversamente abile.
6. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni di spunta con più autorizzazioni, salva l'ipotesi che, in possesso di più titoli abilitativi, sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
7. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 33 comma 1 della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato solamente se la specifica appartenenza a tale categoria risulti espressamente prevista nel titolo abilitativo con il quale partecipano all'operazione; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico, in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.
8. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione di spunta; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.
9. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.
10. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza di regola annuale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 5; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.
11. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.
12. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.
13. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei

partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

## **Art. 12. ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006 e successive modificazioni.
2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il Sindaco, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio, e, conseguentemente, gli orari di inizio e termine delle operazioni di vendita, il limite massimo entro il quale il concessionario dovrà occupare il posteggio oltre il quale sarà considerato assente; indicherà inoltre l'inizio delle operazioni di spunta.
3. L'ordinanza di cui al punto precedente costituisce parte integrante del presente regolamento anche se emessa e modificabile con atto esterno ad esso.
4. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

## **CAPO (3) DURATA DELLE CONCESSIONI**

### **Art. 13. SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE**

1. Le concessioni di suolo pubblico esistenti alla data del 31.12.2020 e non già rinnovate ai sensi della conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, devono ritenersi prorogate quale durata fino al 31.12.2020 e successivamente rinnovate ai sensi del DM 25 Novembre 2020.
2. Le concessioni con scadenza successiva al 1 Gennaio 2021, mantengono la loro naturale scadenza.

### **Art. 14. RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. A decorrere dal 1 Gennaio 2021 le concessioni indicate nel comma 1 dell'art. 13 sono rinnovate per la durata di 12 anni, previa precedente verifica positiva delle condizioni previste dal successivo comma 3.
2. Ai fini del rinnovo delle concessioni si applicano le linee guida emanate a seguito del DM 25 Novembre 2020 recepite dalla regione Liguria con propria DGR 1207 del 9 Dicembre 2020.

3. Al fine di consentire il rinnovo delle concessioni indicate nel comma 1 l'interessato dovrà aver mantenuto il possesso dei requisiti morali e se del caso professionali e anche l'iscrizione al registro delle imprese nei modi indicati dalle linee guida.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbia concesso in gestione l'azienda.
5. Non verrà rinnovata la concessione a coloro che, quali titolari di impresa condotta direttamente, abbiano provveduto a cancellare dal registro delle imprese la propria azienda, salvo i casi espressamente previsti dalle linee guida Ministeriali.

#### **Art. 15. DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di suolo pubblico scadute ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente regolamento hanno una durata di 12 anni a decorrere dal 1 Gennaio 2021.
2. Analoga durata sarà attribuita alle concessioni rilasciate a mezzo partecipazione a bandi pubblici di assegnazione.
3. Alle concessioni di suolo pubblico che consentono la partecipazione alle fiere si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento oltre quelle del presente articolo.

### **CAPO (4) AUTORIZZAZIONE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO**

#### **Art. 16. BANDO DI MIGLIORIA**

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 18, il comune può provvedere a pubblicare il bando di migioria di cui all'articolo 4 comma 1 lettera n) del presente regolamento.
2. Attraverso detto bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico o categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 18 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile all'azienda e non al suo conduttore ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche

in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica; in caso di ulteriore parità a colui che sia concessionario di un minor numero di posteggi nel territorio italiano.

5. L'anzianità di concessione di suolo pubblico, indicata al precedente comma4, sarà quella risultante dai dati esistenti presso il competente ufficio comunale, salvo che l'interessato non possa dimostrare, con prove documentali, una maggiore anzianità.
6. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglìoria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
7. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglìoria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

### **Art. 17. SCAMBIO DEL POSTEGGIO**

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore merceologico, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato o soggetti diversamente abili, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.
2. Il comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

### **Art. 18. BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono rilasciate attraverso appositi bandi che, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), seguiranno le modalità e le procedure previste dall'articolo 30 della legge regionale in quanto applicabili.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme e la durata di pubblicazione delle graduatorie, oltre ai tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.
4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicizzazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
5. Gli operatori risultati aggiudicatari del Bando potranno scegliere, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria risultante dall'espletamento del bando.
6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nell'ambito dello stesso mercato o fiera.
7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.

## **Art. 19. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. I punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 18 comma 3 sono stabiliti sulla base del maggior punteggio acquisito alle operazioni di spunta dall'operatore attraverso il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività attraverso il quale si è partecipato al bando.
2. Sarà attribuito un punto per ogni presenza maturata con il medesimo titolo abilitativo utilizzato per la partecipazione al bando e riferito al settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio per il quale si è indicato di voler partecipare.
3. Il punteggio alle operazioni di spunta sarà quello indicato dagli atti esistenti presso gli uffici comunali e resi definitivi ai sensi dell'articolo 11 comma 10 del presente regolamento.
4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

## **Art. 20. PRODUTTORI AGRICOLI**

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti o attività di pesca in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio



2001 n° 228; potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, solo nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio dell'autorizzazione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 da presentarsi al comune dove ha sede l'azienda agricola. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione o autorizzazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta non si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di regolarità contributiva previste dall'articolo 36 bis della legge regionale e dell'articolo 10 del presente regolamento e quelle in materia di sostituzione del titolare, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale e 9 del presente regolamento.
6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.
7. La comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 consente anche la vendita in locali chiusi da indicarsi nella comunicazione stessa.

## **Art. 21. AFFIDAMENTO A PRIVATI**

1. Il comune può affidare la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale a enti o associazioni non a scopo di lucro sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.
2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:
  - a) *Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.*
  - b) *Registrazione delle assenze dei concessionari.*
  - c) *Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.*

- d) *Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.*
- e) *Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati*
- f) *Aggiornamento delle graduatorie di spunta.*

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

## **Art. 22. MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO**

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e se necessari professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici possono segnalare al comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale.
3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.
4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.
5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

## **Art. 23. SUBINGRESSO**

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare, prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3 ed inoltre il titolare dovrà dichiarare di aver mantenuto l'iscrizione al registro delle imprese anche se come inattiva.
5. Il subingresso nell'autorizzazione o nella SCIA per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario.
6. Non è consentita la cessione dell'azienda relativa e del relativo posteggio alle attività indicate nell'articolo 33 comma 2 lettere a), b) e c) della legge, ovvero produttori agricoli, soggetti diversamente abili e organizzazioni per il commercio equo e solidale.
7. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività presentino la SCIA, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.Lgs.59/2010, il subentrante mortis causa ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 D.Lgs. 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
9. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

## **Art. 24. CESSAZIONE**

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al comune da effettuarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento o in caso di cessione definitiva di azienda dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.

## **CAPO (5) I LUOGHI DEL COMMERCIO**

### **Art. 25. LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO**

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Tali luoghi sono rappresentati nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 la cartografia indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi; un'apposita tabella indica la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento.

### **Art. 26. UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito negli appositi contenitori.
2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

### **Art. 27. UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI**

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto

all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm sui due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra ricada all'interno del perimetro del posteggio.

## **Art. 28. UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"**

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetiche per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato A alla Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 0003794 del 12 Marzo 2014 che si allega e che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.
3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:
  - a) *Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.*
  - b) *Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.*
  - c) *Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).*
4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.
5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.
7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.
9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg, non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

## **Art. 29. LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.**

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle vie e piazze situate in AREA PEDONALE URBANA; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
2. In deroga al comma precedente, è consentito il commercio itinerante anche in APU per le seguenti categorie merceologiche, nei giorni indicati:
  - a) pesce e carne (tutti i giorni);
  - b) frutta e verdura (martedì a Manarola; giovedì a Riomaggiore);
1. L'esercizio di vendita, in forma itinerante, nei luoghi consentiti, può essere effettuato, ogni giorno della settimana e senza limitazioni di orario di esercizio, salvo quanto previsto al comma che precede.
2. La limitazione di cui al comma 1 è motivata anche dalle condizioni morfologiche e orografiche del territorio comunale.
3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 1, è consentito mediante l'utilizzo di veicoli, purché il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite alle limitazioni imposte dal comune; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento.
4. Nell'esercizio attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta, oltre il tempo necessario a servire il cliente, tanto di trasformare l'attività in "attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo di posteggio".
5. il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti, si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

## **Art. 30. I MERCATI**

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, e la loro consistenza, nonché negli allegati prospetti, che indicheranno dimensione, destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio dell'attività itinerante o altra forma previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nell'ipotesi che il giorno di esercizio del mercato cada in una giornata festiva, l'amministrazione comunale previa consultazione delle associazioni partecipanti alla concertazione, o su loro istanza, provvederà con apposito atto ad indicare un altro giorno di effettivo svolgimento.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il comune, per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del consiglio comunale.
7. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento, ovvero l'eventuale prolungamento di orario dell'edizione ordinaria, in occasione di particolari ricorrenze, festività o circostanze stagionali.

## **Art. 31. LE FIERE**

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, e la loro consistenza, nonché negli allegati prospetti, che indicheranno dimensione, destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili ed i produttori agricoli.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Liguria previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno allegare le copie della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera l), l'ufficio comunale provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta solo se garantita per l'intera durata.

### **Art. 32. LE FIERE PROMOZIONALI**

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera h) del presente regolamento sono indicate nell'elenco delle manifestazioni storiche, manifestazioni straordinarie e fiere promozionali che viene redatto e pubblicizzato entro il 1° Novembre dell'anno precedente che sarà oggetto di concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Nell'elenco vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, dimensioni, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.
3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il comune rilascia la concessione di suolo pubblico utilizzando il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.



4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali purché iscritti al registro delle imprese le concessioni di posteggio, vengono rilasciate utilizzando il medesimo criterio previsto dal comma 3.
5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo dovranno risultare in regola con le disposizioni contenute nell'articolo 36 bis della legge regionale 1/2007 ovvero possedere la carta di esercizio e l'attestazione annuale;
6. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo dovranno risultare in regola con le disposizioni contenute nell'articolo 36 bis della legge regionale 1/2007 ovvero possedere l'attestazione annuale;
7. L'ufficio comunale provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.
8. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Liguria previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività su area pubblica o dell'iscrizione al registro delle imprese.
9. Al termine di ogni edizione il comune provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, esponendola all'albo pretorio.
10. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta solo se garantita per l'intera durata.
11. Alle fiere promozionali possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

### **Art. 33. LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO**

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera h) del presente regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano gli operatori su area pubblica, i soggetti iscritti al registro delle imprese e anche coloro che sono comunque dotati di partita IVA e che risultino in regola con le previsioni contenute nell'articolo 36 bis della legge regionale 1/2007 in quanto applicabili.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza delle associazioni o enti al fine di favorire l'integrazione di cittadini stranieri, di promuovere particolari zone del territorio o specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle

manifestazioni di cui al presente articolo partecipano anche tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di partita IVA ovvero coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 1/2007.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono organizzate dal comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni, il rilascio delle concessioni di suolo pubblico avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'art. 32, del presente regolamento.
5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un protocollo predisposto dall'amministrazione comunale.
6. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.
7. Alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

#### **Art. 34. OPERATORI NON PROFESSIONALI**

1. Sono considerati operatori non professionali, altrimenti denominati hobbisti, i soggetti di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1/2007 che esercitano, per un massimo di 24 volte all'anno, l'attività di commercio su area pubblica in forma non professionale di prodotti non alimentari diversi da quelli relativi al settore dell'abbigliamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 33 del presente regolamento, previo ottenimento della concessione di posteggio per quella edizione.
3. Gli hobbisti devono ottenere dal comune nel quale intendono svolgere la prima edizione un tesserino con validità annuale all'interno del quale sono realizzati 24 spazi che devono essere sottoposti a vidimazione da parte del comune prima dell'inizio dell'edizione della manifestazione. Il tesserino deve essere esposto dell'interessato durante l'attività.
4. Nell'ipotesi di deterioramento, smarrimento o furto del tesserino non si potrà accedere ad un nuovo rilascio se non sono trascorsi 12 mesi dal rilascio dello stesso.
5. Gli hobbisti interessati al rilascio del tesserino devono proporre domanda esente da bollo al comune dichiarando:
  - a) Generalità complete e codice fiscale
  - b) Possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 comma 1 del D.lgs 59/2010
  - c) Di non essere in possesso di altro tesserino in corso di validità rilasciato dalla regione Liguria o altra regione italiana;
  - d) Che l'attività viene svolta in forma occasionale e non professionale e non riguarda la cessione di prodotti alimentari o del settore dell'abbigliamento.
  - e) Di non svolgere attività commerciali o artigianale di qualsiasi tipo.

6. Alla domanda indicata dal punto 5 devono essere allegate 2 fototessera, una delle quali sarà apposta sul tesserino di cui al comma 5.
7. La dichiarazione di cui al precedente comma 5 deve essere resa nella forma autocertificativa prevista dall'articolo 47 del DPR 445/2000.

### **Art. 35. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"**

1. Ai sensi dell'articolo 147 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato, posteggio isolato o per la fiera decadono:
  - a) *qualora sia contestata la violazione amministrativa per l'essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.*
  - b) *qualora l'attività non sia iniziata entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla presentazione della SCIA per l'attività di itinerante o - nei casi di subingresso - entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine e sulla quale l'amministrazione comunale si riserva la valutazione;*
  - c) *qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127 della legge regionale.*
2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127 della legge regionale.
3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.
4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 36. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione al comune. Rientra nel computo del presente comma la sospensione volontaria.
2. Non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:
  - a) *malattia*

*b) gravidanza e puerperio*

*c) assistenza a figli minori con handicap gravi*

3. Le assenze di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere comunicate al comune entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della sospensione mediante consegna materiale del certificato attestante la causa; qualora la consegna del certificato avvenga dopo il 10° (decimo) giorno non verrà riconosciuta alcuna giustificazione di assenza.
4. Nell'ipotesi di gestione societaria la causa di cui al comma 2 deve essere certificata al comune in relazione ad ognuno dei soci della stessa e sempre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'inizio della sospensione.
5. Non concorrono a formare il periodo di sospensione dell'attività le assenze maturate a seguito del provvedimento di sospensione del titolo abilitativo emesso ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del presente regolamento.

### **Art. 37. SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO**

1. Ai sensi dell'articolo 143 comma 3 ter della legge regionale 1/2007 nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni contenute in materia di carta di esercizio e attestazione annuale previste dall'articolo 36 bis della legge regionale, il comune previa diffida alla regolarizzazione procede, trascorsi inutilmente 30 giorni, alla sospensione della validità del titolo abilitativo per la durata di 2 mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata regolarizzata la posizione dell'operatore si procede alla dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo.
3. I periodi di sospensione di validità del titolo abilitativo disposti ai sensi dell'articolo 147 della legge non si computano ai fini del periodo previsto dall'articolo 36 del presente regolamento.
4. Per gli hobbisti e i soggetti che vendono opere del proprio ingegno viene immediatamente interdetta l'attività su tutto il territorio regionale e viene ritirato il tesserino nell'ipotesi di omessa vidimazione dello stesso e nell'ipotesi di perdita del requisito morale previsto dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.

### **Art. 38. ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE**

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal consiglio comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.
4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 16 commi 4 e 5 del presente regolamento.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.
6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità per i commercianti su area privata, fissa e per i consumatori; tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione, 6 mesi eventualmente rinnovabili, non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico se non il numero di presenze maturate alle operazioni di spunta.

#### **Art. 39. SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione di una sanzione amministrativa il cui importo verrà stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 7bis D. Lgs. 267/2000 e 16 comma 2 della legge 689/81;
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura.
3. Se nel periodo di 5 anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio di questo Comune, può essere disposta la revoca della autorizzazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme di natura regolamentare approvate con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, ed ogni altra norma o disposizione che risulti incompatibile con il presente atto.

#### **Art. 40. ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le eventuali concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa

quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali, possono utilizzare le medesime previsioni del presente regolamento tenuto conto delle indicazioni fornite nell'accordo raggiunto nella conferenza unificata Stato Regioni del 16 Luglio 2015 - relativamente alla durata delle concessioni e ai criteri per l'attribuzione dei punteggi e la redazione delle graduatorie.

#### **Art. 41. NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, composto di n. 41 articoli, è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, e diverrà esecutivo nel rispetto della vigente normativa.
2. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento saranno disapplicate ed automaticamente adeguate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore, a norma del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.